

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1337/2011 promossa da:

- A ~~AMMONI~~ ~~George~~ domiciliato nello Studio e presso la persona dell'Avv. ~~Stefano Cesare Bonazzi~~ che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso
-RICORRENTE -

contro

- ~~INDUSTRIA TILES AQUEDUCTS~~ S.r.l. oggi ~~INDUSTRIA TILES AQUEDUCTS~~ S.p.a., in persona del LR pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ~~Giampaolo Samonà~~ e ~~Roberto Leoni~~

e con la chiamata in causa di:

- ~~FONDIARIA - SA~~ S.p.a. in persona del LR pro tempore, con l'Avv. ~~Eugenio Chiodi~~

in punto a : accertamento infortunio sul lavoro

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ~~Ammon George~~ conveniva in giudizio la propria ex datrice di lavoro ditta ~~INDUSTRIA TILES AQUEDUCTS~~ S.r.l. oggi ~~INDUSTRIA TILES AQUEDUCTS~~



S.p.a. (d'ora in avanti anche solo IMA), chiedendo accertarsi la colpa della stessa nell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 11/07/2008.

In sintesi il lavoratore esponeva:

- di essere operaio di IMA addetto alla smalteria, e aver svolto, nel giorno dell'infortunio 11/07/2008, il turno notturno dalle 20 alle 4 di mattina, addetto alla 'smaltatrice 1' insieme all'operaia T. M.;
- di essere stato chiamato da quest'ultima, verso le 23,50, per sistemare il malfunzionamento della macchina nella zona della 'spazzolatrice';
- in particolare il nastro su cui le mattonelle erano trasportate non si fermava automaticamente come avrebbe dovuto, facendo cadere a terra le piastrelle smaltate;
- a quel punto, non essendoci personale manutentore in turno, il ricorrente in autonomia procedeva alla riparazione (come usualmente faceva ed aveva più volte fatto anche durante proprio quel turno), avendo constatato che una cinghia del nastro si era attorcigliata e che un bullone della puleggia si era allentato;
- nella specie, arrestava la macchina schiacciando il pulsante di arresto presente sulla linea presso la spazzolatrice, ed iniziava a stringere il bullone con una chiave inglese, ma improvvisamente la macchina ripartiva imprigionandogli la mano sinistra e schiacciandola.

Il lavoratore era soccorso dai colleghi di lavoro e trasportato al PS dell'Ospedale Magati di Scandiano ove era diagnosticata: *"Amputazione completa I falange III dito mano sx, escoriazione 4° dito stessa mano e sospetta lussaz. art. interfalangea prossimale IV dito mano sx"*, cui seguiva operazione chirurgica e lungo periodo di terapie e riabilitazione.

Sostiene il ricorrente la colpa esclusiva dell'azienda nella causazione dell'evento, posto che era evidente la carenza di manutenzione dell'impianto che si fermava per guasti più volte nello stesso turno, l'assenza di idonei dispositivi di sicurezza che impedissero il riavviarsi improvviso della macchina, l'assenza di personale addetto alla assistenza degli impianti; posto altresì che la manovra cui era costretto il lavoratore per aggiustare la macchina lo sottoponeva a rischio non consono alle mansioni per le quali era assunto.

Si costituiva ritualmente IMA, negando sia l'an che il quantum della pretesa attorea, evidenziando la colpa esclusiva dell'evento a carico dell' Antonio G. che svolse manovra improvvida e pericolosa.

Veniva autorizzata la chiamata in causa da parte dell'azienda della compagnia assicuratrice R. la quale a sua volta, regolarmente costituitasi, contestava le allegazioni di parte ricorrente ed eccepiva una franchigia contrattuale per invalidità permanenti inferiori al 6%.

GIURE.IT



Si procedeva ad attività istruttoria mediante assunzione di quattro testimoni e ammissione di CTU medico-legale sulla persona dell'infortunato, e la causa era infine decisa all'udienza del 11/3/2014 con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'unico testimone presente al fatto, l'operaia ~~Montecchia~~ ~~Tapia~~ (teste assolutamente genuino in quanto da tempo non più vincolato all'azienda da rapporto di lavoro, né con contenzioso in essere o passato con la stessa), ha confermato la dinamica dell'infortunio descritta in ricorso e meglio precisata nelle note d'udienza del 17/4/2012.

In particolare, è certo che fu la donna a chiamare in aiuto il ricorrente in quanto si era verificato un guasto sulla linea smaltatrice, in forza del quale il nastro non si fermava a fine corsa, ma continuava a scorrere facendo cadere a terra le piastrelle lavorate.

Si trattava di un intervento urgente (al fine di non far cadere a terra il materiale) ma al tempo stesso non complesso (si era allentato un bullone e si era attorcigliata la cinghia del nastro trasportatore, bastava una semplice chiave inglese, "la chiave inglese era posizionata sul tavolo, ci sono in giro strumenti per la manutenzione perché quando si fa il turno di notte, se non c'è nessuno, la rimessa in pristino viene fatta dai lavoratori presenti in turno") ed assai frequente, demandato agli operai presenti ("non è mai capitato che venisse chiamato ~~Tapia~~ per fare manutenzione, solo se si fosse trattato di un lavoro molto impegnativo, prima di attivare il capo reparto, non per una puleggia").

A quel punto il ricorrente bloccò la linea relativa alla 'spazzolatrice' fermando il macchinario, e mentre sistemava con la chiave inglese il bullone allentato la macchina ripartiva improvvisamente schiacciandogli la mano sinistra (cfr. dichiarazioni del teste ~~Montecchia~~ rese all'udienza del 9/10/2012, ove conferma, tra gli altri, i capp.6 e 9 del ricorso).

Conferma questa ricostruzione (per quanto riferitagli dalla stessa ~~Montecchia~~) anche il teste ~~Tapia~~ che sui cap.da 5 a 10 del ricorso risponde: "è vero, così mi fu raccontato" precisando poi di svolgere mansioni di meccanico in altro reparto (presse), per cui "...del loro reparto (reparto smalteria) non me interesse, non so dire se ci fossero o meno attrezzi per aggiustare eventuali rotture delle macchine.

Io non ho alcuna disposizione aziendale nei termini di intervenire per le loro rotture o manutenzioni, però se ogni tanto mi chiamano, li aiuto a sistemare qualche rottura".

Così ricostruita la dinamica dell'infortunio (ed anche il teste ~~Arzuffi~~ dichiara: "mi è capitato che colleghi mi riferissero di due episodi nei quali smollato il fungo, un tratto di linea ripartisse all'istante senza premere il secondo pulsante"), del tutto irrilevante è appurare se all'epoca dell'evento fosse già in funzione la sirena che, in caso di riavvio della macchina mediante

GIURE.IT



attivazione del secondo pulsante, si attiva per qualche secondo prima della partenza segnalando appunto la ripartenza.

E' infatti certo che il lavoratore avesse attivato solo il primo pulsante (quello di blocco della macchina, verosimilmente quello stesso dai testi –più specifici e tecnici del lavoratore, per altro straniero- definito 'fungo') per fermare la macchina, e non già il secondo, per farla ripartire, cui era collegato l'avvio della sirena.

La macchina, infatti (come era già successo altre volte), 'smollato' il fungo, era ripartita da sola, senza che ciò fosse prevedibile, e tanto meno voluto.

Tanto basta a far ritenere che:

- la macchina presentasse un pericoloso difetto;
- che tale disfunzione si fosse già verificata (almeno due volte, secondo il teste aziendale A. [redacted] senza che si prendessero provvedimenti;
- che la manutenzione/revisione operata dall'elettricista G. [redacted] fosse avvenuta oltre un anno prima (cfr. deposizione G. [redacted] del 26/10/2012 e fattura trasmessa dallo stesso), e che quindi evidentemente l'anomalia fosse successiva;
- che non ci fosse un meccanico specificamente addetto al reparto smalteria, e che quindi gli operai si dovessero 'arrangiare' da soli in caso di interventi più semplici.

Così ricostruito il quadro probatorio, si può ritenere da un lato che nessuna manovra improvvida è stata posta in essere da A. [redacted] G. [redacted], posto che rientrava nella prassi aziendale affidare agli operai gli interventi manutentivi più semplici, che in ogni caso il lavoratore ha svolto senza compiere atti abnormi o pericolosi (è certo infatti che stesse operando dopo aver fermato la macchina mediante l'azionamento del pulsante/fungo di blocco); e dall'altro lato che l'azienda si è invece resa inadempiente sotto più aspetti ai propri obblighi in materia antinfortunistica, atteso che, oltre a non svolgere manutenzione sulla linea di montaggio della smaltatrice/spazzolatrice che quindi frequentemente si bloccava, non ha reso sicura la manovra di assistenza e sbloccaggio della linea, ha permesso (ed anzi, previsto) che fossero i semplici operai ad agire sui guasti, senza fornire loro alcuna istruzione o formazione e men che meno presidio di sicurezza.

In ordine alla condotta colposa dell'imprenditore (posto che in nessun caso può parlarsi, in materia di risarcimento ex art.2087 cod.civ., di responsabilità oggettiva), si deve notare che –anche in questo caso per consolidata giurisprudenza- il riparto probatorio è sintetizzabile come segue: *"...il lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, e il nesso di causalità tra l'uno e l'altro. E solo quando tali circostanze egli abbia provato incombe al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il*

GIURE.IT



verificarsi del danno, rimanendo altrimenti quest'ultimo esonerato dall'onere di fornire la prova liberatoria a suo carico" (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 20/02/2006).

Nel caso in esame, come s'è visto, provata dall'operaio la dinamica del sinistro a mezzo sia di testimoni che di allegazioni non contestate, era onere (non assolto) di I dare prova di avere adottato ogni cautela.

Tanto basta per ritenerne provata l'assoluta responsabilità.

Quanto al danno, il CTU dr. Gualandri così si esprime: *"...Risulta che in data 11/7/2008 il soggetto ha riportato un trauma alla mano sinistra con amputazione della falange distale del terzo dito ed escoriazioni al quarto dito, nonché una sollecitazione in iperestensione del gomito sinistro. Trattasi di lesioni di sicura natura traumatica che sono riconducibili alla dinamica del fatto quale emerge dagli atti di causa dai quali risulta che la mano sinistra è rimasta incastrata da un macchinario. In base a tale iter clinico il danno biologico temporaneo è stimabile come inabilità temporanea totale di gg. 1 e come inabilità temporanea parziale scorporabile in giorni 30 al 75%; gg. 45 al 50% e gg. 104 al 25%. Sono residuati postumi permanenti che risultano causalmente ascrivibili all'infortunio e che sono rappresentati dalla perdita della falange ungueale del terzo dito della mano sinistra con minimo deficit della flessione estensione dell'articolazione interfalangea prossimale dello stesso dito, nonché in esiti di epicondiliti al gomito sinistro, di modesta portata. Tali postumi complessivamente considerati in termini di danno biologico permanente [sono] stimabili in misura del 5% senza riflessi sulla capacità lavorativa del soggetto."*

La CTU è contestata sia dal ricorrente che da I con riguardo alla percentuale di postumi permanenti (che entrambe le parti, sia pure per ragioni differenti, quantificano nel 6%); ma chi scrive ritiene che non vi sia ragionevole motivazione per discostarsi da quanto accertato dal proprio CTU, che per altro replica in modo convincente alle obiezioni in tal senso formulate da entrambi i CTP.

Ne consegue che la quantificazione del danno biologico, utilizzando le tabelle di Milano, è di € 5.809,12 per il permanente, € 7.200,00 per le temporanee, € 6.504,54 per il morale (calcolato al 50% del biologico temporaneo e permanente), e così complessivi € 16.028,31 dedotto il biologico INAIL (€ 3.718,49), comprese € 233,12 per spese mediche, giudicate congrue dal CTU.

Gli accessori sono da calcolarsi dalle scadenze delle singole temporanee al saldo per le ITT/ITP, dall'infortunio per il danno permanente ed il morale.

Quanto alla copertura assicurativa, la clausola di esonero da responsabilità della F... riguardante sinistri con danno inferiore al 6% (quale è quello in esame) contenuta nella polizza prodotta in atti appare del tutto legittima e dunque applicabile al caso in esame, non comprendendo chi scrive dove si collochino gli aspetti di vessatorietà denunciati da parte di I... T...

GIURE.IT



ACHIEVEMENTS S.p.a.. Si tratta infatti di una clausola liberamente concordata tra le parti che non presenta particolari connotazioni di abuso e di limitazione unilaterale del diritto, di mala fede da parte di un contraente in danno dell'altro ovvero in grado di alterare l'equità del rapporto contrattuale, dovendosi ritenere al contrario che ad un esonero di responsabilità da parte dell'assicurazione corrisponda il premio decisamente più vantaggioso per il contraente.

Tanto basta a ritenere detta clausola operativa, e dunque nessun onere a carico della **Fondaria**.

Le spese del processo sostenute dal ricorrente seguono la soccombenza di **I** e vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario; le spese di CTU sono poste ad esclusivo carico di **I**, totalmente soccombente. Le spese sostenute da **Fondaria** rimangono a proprio esclusivo carico, dal momento che la domanda iniziale del lavoratore (che ipotizzava un danno permanente dell'8%) legittimava pienamente la chiamata in causa dell'assicurazione da parte dell'azienda.

PQM

- 1) Accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata da **As...** nei confronti di **INDUSTRIAL T...** **ACHIEVEMENTS** S.p.a. per l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 11/07/2008 e pertanto condanna detta azienda a risarcire i danni subiti dal ricorrente a seguito dell'infortunio stesso, danni che -tenuto conto del risarcimento INAIL già corrisposto- si quantificano in € 16.028,31 complessivi come meglio specificato in parte motiva, oltre ad accessori su tale somma come in motivazione;
- 2) rigetta la domanda di manleva esperita da **INDUSTRIAL T...** **ACHIEVEMENTS** S.p.a. nei confronti di **Fondaria** s.p.a.;
- 3) condanna **INDUSTRIAL T...** **ACHIEVEMENTS** S.p.a. alla rifusione al ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre IVA e CPA con distrazione, e pone definitivamente a carico della stessa convenuta le spese della CTU come già liquidate.
- 4) Compensa le spese sostenute da **Fondaria** s.p.a.

REGGIO EMILIA, 11/3/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

GIURE.IT

